

PATTO D'INTEGRITA'

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente patto d'integrità regola i comportamenti dei concorrenti e aggiudicatari di lavori, servizi e forniture e loro subappaltatori e sub affidatari e dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti.
2. Il presente patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e più in generale alle disposizioni contenute nel Codice Etico Comportamentale custodito agli atti dell'Azienda e pubblicato sul sito internet www.ospedaleudine.it (sezione amministrazione trasparente) che il concorrente dichiara di aver letto, compreso e condiviso.
3. In particolare, il presente patto stabilisce l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.
4. Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria. L'espresa accettazione dello stesso costituisce condizione di efficacia e validità dei contratti.
5. Una copia del patto d'integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento.
6. Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.

Articolo 2

Obblighi del concorrente e dell'aggiudicatario

Il concorrente:

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- dichiara di non avere influenzato il provvedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- dichiara, con riferimento alla presente procedura di gara, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi conclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 2.4 e 2.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto assegnato;
- si impegna, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e sub affidatari. La violazione del patto d'integrità da parte dei subappaltatori e/o dei sub affidatari costituisce, nei casi più gravi, causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice:

- si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle procedure di affidamento con procedura aperta o ristretta o negoziata con pubblicazione del bando di gara: dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta; dopo l'aggiudicazione definitiva, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento ex art. 13 D. L.gs. 163/2006.

Con riferimento alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando di cui all'art. 57, comma 6 D. L.gs 163/2006 ed ai cottimi fiduciari, la pubblicazione riguarda gli operatori economici invitati, quelli che hanno presentato l'offerta e l'operatore al quale l'appalto viene affidato;

- si obbliga ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, specificatamente, di violazione dell'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 4
Violazione del patto d'integrità

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione contrattuale;

- escussione della cauzione provvisoria/definitiva;

2. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Articolo 5
Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e validità del presente Patto di Integrità fra l'Azienda Ospedaliero-universitaria e i concorrenti sarà risolta dal Tribunale di Udine quale Foro competente ed esclusivo.

Articolo 6
Efficacia del patto d'integrità

Il presente patto d'integrità, in relazione alla presente procedura di affidamento dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto e costituisce parte integrante della procedura di gara medesima.

Data

FIRMA DELLA DITTA